

ROSSO & NERO

## I sindaci societari alla prova delle operazioni con parti correlate

Giovanni Barbara

Tra le novità più rilevanti introdotte dalle Nuove norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, approvate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) il 15 aprile, in vigore dal 30 settembre, assume rilievo quella diretta a indicare ai sindaci le linee guida per la vigilanza sulle operazioni con parti correlate. Dapprima disciplinate dal legislatore nell'ambito delle società aperte (art. 2391-bis c.c.), le parti correlate trovano compiuta definizione in ambito Ias/ IFRS nello IAS 24. Per parte correlata è da intendersi una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio. Così come rimodulate dal Cndcec le nuove norme, aggiornate e integrate alla luce dei numerosi interventi legislativi, regolamentari e di autodisciplina, suggeriscono ai sindaci linee guida ad hoc per consentire un'adeguata vigilanza in relazione a tale particolare tipologia di operazioni. In particolare le nuove norme si strutturano pressoché in tre parti: (I) l'espressione del principio/obiettivo che i sindaci sono invitati a perseguire nella loro attività di vigilanza; (II) l'indicazione dei criteri applicativi necessari al conseguimento e infine (III) una sezione di commento che enuclea e sintetizza l'attività di vigilanza da effettuare. Tra le attività richieste ai sindaci in presenza di operazioni con parti correlate, due le più rilevanti. La prima è il controllo da parte dei sindaci delle procedure adottate dal cda per regolamentare le operazioni con parti correlate. Al collegio sindacale è chiesta la verifica dell'adeguatezza delle procedure di identificazione delle parti correlate, dell'esistenza di una funzione responsabile dell'identificazione, adeguatamente coordinata nell'ipotesi in cui tale funzione si espliciti tramite l'intervento di più unità operative. In ultimo, vigilare sul rispetto degli obblighi di trasparenza e comunicazione al pubblico. La seconda attività, prevede, invece, il monitoraggio da parte dei sindaci dell'applicazione di tutte le misure correttive atte a eliminare le criticità nelle operazioni con parte correlate. A tal riguardo, ove le misure correttive adottate fossero ritenute insufficienti, ovvero in casi di urgenza o particolare gravità o di intervenuto riscontro di violazioni, i sindaci saranno chiamati ad adottare le iniziative previste dalla legge per l'eliminazione delle violazioni riscontrate. Tutte le risultanze delle attività di vigilanza dovranno essere opportunamente evidenziate in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio, mentre delle eventuali irregolarità riscontrate il collegio sindacale darà comunicazione alla Consob. (riproduzione riservata) - partner KStudio associato (Kpmg)